

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 54**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione  
del Fondo per lo sminamento umanitario

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 novembre 2001)**

—————

## RELAZIONE

Il decreto risponde all'esigenza di coniugare le valutazioni, essenzialmente politiche, che sottendono l'individuazione delle priorità degli interventi e la conseguente ripartizione delle risorse, con la necessità di assicurarne la gestione in conformità con la disciplina di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni ed al regolamento di esecuzione approvato con il DPR 12 aprile 1988, n. 177. Ciò in quanto il "Fondo per lo sminamento umanitario" istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri con la legge 7 marzo 2001, n. 58, è destinato alla realizzazione di programmi di intervento che rientrano fra le finalità previste dalla legge n. 49 del 1987, in modo particolare nell'ambito delle tematiche relative alla "salvaguardia della vita umana", alla "valorizzazione delle risorse umane", alla "conservazione del patrimonio ambientale", alla "crescita economica sociale e culturale" dei paesi in via di sviluppo.

L'art. 1 del provvedimento, tenuto conto della imprevedibilità dei mutamenti che possono intervenire nel quadro internazionale di riferimento, sull'arco triennale di finanziamento previsto dalla legge, si limita quindi a definire i criteri per l'individuazione degli interventi prioritari, con esplicito riferimento alle linee di azione della politica estera italiana riflesse negli impegni assunti dall'Italia con la partecipazione agli aiuti deliberati dalla Comunità internazionale e con le attività di cooperazione già programmate a favore dei Paesi destinatari dell'aiuto allo sviluppo.

Detta imprevedibilità si riflette necessariamente anche sulle indicazioni relative alla ripartizione delle somme che deve inoltre tenere conto della variabile rappresentata dalle diverse situazioni socio-ambientali delle aree di intervento, alle quali è strettamente collegata la natura e la portata finanziaria degli interventi stessi.

L'art. 2 del provvedimento individua, al primo comma, due linee di attuazione degli interventi, multilaterale e bilaterale, prevedendo espressamente, in entrambi i casi, la possibilità di avvalersi delle ONG italiane operanti nel settore.

Il secondo comma, richiamata la disciplina dettata dalla legge n. 49 del 1987 ed al regolamento di esecuzione approvato con il DPR n. 177 del 1988 per la gestione delle risorse destinate ai programmi di cooperazione, prevede, per quanto specificamente concerne gli interventi da realizzarsi sul piano multilaterale, apposite intese con gli enti esecutori che disciplinino, tra l'altro, la collaborazione di esperti italiani e la presentazione di periodiche relazioni che consentano di verificare l'efficienza e l'efficacia dell'attività svolta e la conseguente fase di erogazione dei contributi.



# *Il Ministro degli Affari Esteri*

1. Vista la legge 7 marzo 2001, n. 58, "Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario";
2. Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, "Norme per la messa al bando delle mine antipersona";
3. Vista la legge 26 marzo 1999, n. 106 " Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona" (di seguito denominata "Convenzione di Ottawa");
4. Considerato che lo stanziamento concernente la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 58 del 2001 dovrà essere iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, CDR 9 "Cooperazione allo Sviluppo";
5. Visti la legge 26 febbraio 1987, n. 49, relativa alla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, e successive modifiche ed il regolamento di esecuzione approvato con il DPR 12 aprile 1988, n. 177 e considerato che gli interventi previsti dalla legge n. 58 del 2001 devono essere riconducibili alle finalità perseguite nell'ambito della cooperazione allo sviluppo;
6. Ritenuto che la Direzione Generale per gli Affari Politici Multilaterali e i Diritti Umani provvede alla definizione degli interventi prioritari, d'intesa con le Direzioni Generali competenti per area geografica e con la consulenza tecnica della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, che a sua volta cura in via esclusiva le modalità di gestione dei singoli progetti da finanziare;
7. Visto l'ordine del giorno approvato dal Parlamento che impegna il Governo a prevedere, nell'ambito dell'utilizzazione dei fondi di cui alla legge, n. 58 del 2001, alcuni interventi prioritari (A.C. 9/6690/1);



# *Il Ministro degli Affari Esteri*

8. Visto il documento contenente le linee-guida per le azioni umanitarie contro le mine anti-persona nell'ambito della cooperazione internazionale dell'Italia, adottato nel luglio 1999 in occasione della riunione del comitato informale per le azioni umanitarie contro le mine anti-persona, riunito per iniziativa del Ministero degli Affari Esteri;
9. Visto il parere delle competenti commissioni parlamentari in data ...

decreta:

## **Articolo 1**

### **Criteri per l'individuazione degli interventi prioritari e per la ripartizione delle somme**

1. L'individuazione degli interventi prioritari da realizzare in attuazione della legge n. 58 del 2001 risponde ai seguenti criteri:
  - a) Coerenza con le linee d'azione e gli obiettivi generali della politica estera italiana, quali individuate dal Governo e dal Parlamento, nel rispetto degli impegni internazionalmente assunti dall'Italia, tanto sul piano bilaterale, quanto sul piano multilaterale;
  - b) Armonizzazione con gli aiuti che la comunità internazionale nel suo complesso, ovvero singoli Paesi donatori, abbiano destinato o stiano programmando di destinare ad un determinato Paese o ad una certa area geografica;
  - c) Coerenza con le iniziative di cooperazione allo sviluppo già avviate o in corso di programmazione da parte italiana;
  - d) Coordinamento con iniziative in materia di disarmo, conformi con quelle di cui all'art. 5 della Legge n. 58/2001, realizzate o in corso di programmazione a cura di altre Direzioni Generali del MAE, attraverso gli strumenti finanziari dalle stesse direttamente gestiti;



# *Il Ministro degli Affari Esteri*

- e) Promozione dell'universalizzazione del bando totale delle mine anti-persona di cui alla Convenzione di Ottawa.
- 2. La ripartizione delle somme annualmente assegnate al "Fondo per lo sminamento umanitario" si effettua sulla base delle specifiche esigenze delle aree individuate ai sensi del comma precedente, con riferimento alle finalità di cui all'art. 1 della Legge n. 58 del 2001.

## **ART. 2**

### **Attuazione degli interventi**

- 1. Per l'attuazione degli interventi di sminamento umanitario previsti dalla Legge n. 58 del 2001 il Ministero degli Affari Esteri finanzia attività di cooperazione, da svolgersi ai sensi della legge n. 49 del 1987, e del regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 177 del 1988, sul piano bilaterale o eventualmente multilaterale nell'ambito degli stanziamenti annualmente iscritti nel "Fondo per lo sminamento umanitario".  
In particolare:
  - a) Per l'esecuzione degli interventi sul piano bilaterale, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo provvede attraverso procedure di affidamento a soggetti esterni, comprese le Organizzazioni non governative italiane, ovvero in gestione diretta anche disponendo somministrazioni di fondi alle competenti Rappresentanze diplomatiche.
  - b) Per l'esecuzione di interventi sul piano multilaterale, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo dispone contributi a favore degli organismi internazionali che operano nel settore e che possono avvalersi anche di ONG italiane.



# *Il Ministro degli Affari Esteri*

2. La gestione delle somme destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, comprese le attività di monitoraggio e valutazione, è svolta secondo la disciplina prevista dalla legge n. 49 del 1987 e dal DPR n. 177 del 1988.

Per quanto specificamente riguarda gli interventi sul piano multilaterale, il Ministero degli Affari esteri stipula con gli enti esecutori intese che prevedono, tra l'altro, la predisposizione di periodiche relazioni sullo stato di attuazione degli interventi, anche ai fini dell'erogazione dei contributi, e la partecipazione collaborativa di esperti italiani.

Roma,